



MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI AVVOCATO COLLABORATORE

Il Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, riunito a Parma i giorni 19-22 settembre 2024, dopo ampia discussione

PREMESSO CHE

- il fenomeno dell'avvocato che svolge la sua prestazione professionale in forma di collaborazione con un altro avvocato, oppure uno studio legale (organizzato come associazione o società fra professionisti), in assenza di propri clienti, di una propria struttura organizzativa e in una posizione di sostanziale dipendenza economica è fortemente radicato in Italia;
- questo fenomeno ha avuto negli ultimi decenni una forte accelerazione. È ormai tramontato il *cursus honorum* classico, che vedeva l'avvocato svolgere i primi anni della professione all'interno dello studio del *dominus* per poi affrancarsi e svolgere l'attività, a sua volta, come titolare di studio. Accade, invece, sempre più di frequente che l'avvocato inizi e termini la propria attività professionale all'interno dello stesso studio come collaboratore, spesso in regime di monocommittenza, magari vedendo cessare il rapporto, non per sua scelta, nei periodi più delicati della vita (maternità, malattia, o verso la fine della carriera);
- il Rapporto sull'Avvocatura 2024, realizzato da Cassa Forense in collaborazione con il CENSIS, stima che il numero di avvocati che svolgono la propria attività quali collaboratori si attesti almeno sul 15% del totale complessivo (il 10,9% degli avvocati svolge principalmente un ruolo di collaboratore ed un ulteriore 5,7% degli avvocati, opera in regime di collaborazione esclusiva, ossia di monocommittenza pura). Vi sono quindi oltre 30.000 avvocati che operano in regime di collaborazione esclusiva o largamente prevalente. A questi vanno però aggiunti i numerosissimi avvocati che pur possedendo una ridotta clientela personale, svolgono comunque la propria attività in forma di collaborazione continuativa con un altro professionista o con uno studio associato per una parte significativa;
- l'ordinamento forense non appresta nessuna tutela per questa ampia categoria di avvocati e anzi sostanzialmente ne disconosce l'esistenza, prevedendo una totale incompatibilità dell'esercizio della professione forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato (art. 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247), il che rende impossibile configurare un rapporto di tipo dipendente anche per quegli avvocati che svolgono la loro attività professionale in

forma di fatto subordinata;

- in questo modo, l'ordinamento professionale si pone in evidente contrasto con gli statuti professionali delle altre libere professioni, che da anni accolgono un principio di libertà delle forme di esercizio della professione ed anche con gli ordinamenti forensi della gran parte degli altri paesi dell'Unione Europea che da tempo riconoscono la possibilità di esercizio della professione di avvocato in forma di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
- la necessità di affrontare la questione dello *status* giuridico e della tutela degli avvocati collaboratori è sempre più stringente, dato che le diverse crisi che caratterizzano il presente periodo storico stanno rendendo ancora più gravi le fragilità della condizione sociale ed economica dei professionisti che operano come collaboratori;

OSSERVATO CHE

- appare necessario valorizzare il principio di libertà di forma di esercizio della professione, consentendo ad ogni avvocato di scegliere in che modo esercitare la propria attività professionale (ossia in forma individuale, associata, dipendente, in collaborazione con altri professionisti o in altra forma);
- la sussistenza di un rapporto di subordinazione o collaborazione di un avvocato con altro avvocato o con un'associazione o società di avvocati, ove adeguatamente regolamentata, non contrasta di per sé con principi di libertà e indipendenza propri della professione forense come dimostrato da esperienze di altri paesi europei e dai principi dell'ordinamento eurounitario (art. 8 della Direttiva 98/5/CE), né è contraria ai principi fondamentali in materia di professioni (art. 2, comma 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30);
- è necessario che l'ordinamento professionale forense appresti una disciplina sia del rapporto di lavoro subordinato dell'avvocato dipendente, sia dei rapporti di collaborazione continuativa tra avvocati, con la previsione per questi di requisiti minimi di forma e contenuto, che specifichino e amplino il sistema di tutele attualmente previste dal *Jobs Act* del lavoro autonomo;
- appare opportuno che la disciplina del rapporto di lavoro dell'avvocato dipendente preveda l'applicazione delle tutele proprie del lavoro subordinato, limitando la tutela reintegratoria in caso di licenziamento, trattandosi di un rapporto di natura strettamente fiduciaria. Sarà invece fondamentale apprestare delle tutele specifiche che garantiscano la protezione dell'autonomia dell'avvocato dipendente nell'esercizio dell'attività professionale, nella trattazione degli affari che gli sono affidati e di piena indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, come pure la garanzia del fatto che le condizioni del rapporto di lavoro non possano in nessun caso contravvenire alla deontologia professionale e debbano prevedere la facoltà per l'avvocato dipendente di chiedere di essere sollevato da un incarico che potrebbe compromettere la sua autonomia e indipendenza. Sarà poi necessario che la disciplina del

rapporto di lavoro garantisca l'effettivo coinvolgimento dell'avvocato dipendente nelle pratiche che gli sono affidate, prevedendo anche che la sua attività figuri nelle questioni giudiziarie trattate e che abbia visibilità esterna nelle questioni stragiudiziali (anche per consentirgli l'iscrizione in albi, elenchi per i quali sia richiesta la trattazione di un numero minimo di casi per anno in specifiche materie);

- appare altresì opportuno che la disciplina dei rapporti di collaborazione continuativa tra avvocati preveda un sistema di tutele modellato sulla disciplina del *Jobs Act* del lavoro autonomo (Legge 22 maggio 2017, n. 81), con obbligo di forma scritta del contratto di collaborazione professionale continuativa, che potrà essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e nel secondo caso dovrà prevedere l'obbligo di un congruo preavviso per il recesso per entrambe le parti. Dovrà in ogni caso essere statuito che lo stato di gravidanza, malattia o infortunio non possano costituire ragione di recesso dal rapporto di collaborazione;
- i rapporti di collaborazione continuativa tra avvocati saranno, per loro stessa natura, non esclusivi. Pertanto saranno ritenute abusive e inefficaci eventuali clausole che prevedono esclusive a favore del committente o condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità dell'avvocato collaboratore in forma continuativa di creare e sviluppare una clientela personale;
- dovrà essere chiaramente stabilito il diritto dell'avvocato collaboratore continuativo ad un compenso congruo e proporzionato alla quantità, qualità e caratteristiche della prestazione d'opera professionale eseguita. Data l'estrema flessibilità che questa tipologia di rapporti potrà avere, non appare opportuno prevedere forme di determinazione automatica dei compensi, fermo restando che in linea generale questi dovranno rispettare un generale principio di equità ed essere conformi ai parametri forensi. Tuttavia, qualora il compenso sia determinato in misura percentuale rispetto a quanto percepito su singoli affari del committente dovranno essere previste forme di rendicontazione e dovrà essere previsto che il compenso spetti dal momento in cui il preponente siano state eseguite le prestazioni professionali oggetto dell'incarico, a prescindere dall'effettivo adempimento della parte assistita;
- si ritiene opportuno che tutti gli avvocati siano iscritti a Cassa Forense, anche al fine di garantire uniformità nell'inquadramento contributivo e previdenziale dell'intera avvocatura, indipendentemente dalla forma in cui la professione è esercitata (autonoma, dipendente, di collaborazione). Nel caso degli avvocati dipendenti il datore di lavoro sarà responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;

RITENUTO CHE

- appare necessaria l'adozione di interventi normativi volti a prevedere che l'avvocato che operi come collaboratore di un altro avvocato o di uno studio professionale possa accedere a

diverse tipologie di inquadramento del suo rapporto di collaborazione, secondo un generale principio di **libertà delle forme di esercizio della professione**;

in tema di avvocato dipendente

- occorre prevedere l'eliminazione dell'incompatibilità fra esercizio della professione forense e lavoro dipendente limitatamente agli avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense;
- occorre introdurre le garanzie proprie del lavoro subordinato a favore dell'avvocato dipendente, con limitazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento, in ragione della natura strettamente fiduciaria del rapporto di lavoro;
- occorre prevedere un sistema di tutele a protezione dell'autonomia dell'avvocato dipendente nell'esercizio dell'attività professionale, nella trattazione degli affari che gli sono affidati e di piena indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico;
- occorre garantire che le condizioni del rapporto di lavoro non possano in nessun caso contravvenire alla deontologia professionale e debbano prevedere la facoltà per l'avvocato dipendente di chiedere di essere sollevato da un incarico che potrebbe compromettere la sua autonomia e indipendenza;
- occorre garantire che l'avvocato dipendente figuri personalmente negli affari che gli sono affidati e gli sia consentito di operare in modo completo su tali questioni;
- è necessario prevedere l'inquadramento della posizione previdenziale dell'avvocato dipendente nell'ambito della Cassa Forense

nonché, in tema di avvocato collaboratore in forma continuativa

- occorre prevedere che il contratto di collaborazione professionale continuativa dell'avvocato, in favore di un altro avvocato, di associazione professionale o società tra avvocati debba essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta *ad probationem* e con conseguenze anche sul piano deontologico; nonché l'applicazione, in quanto compatibili, delle tutele previste dal cosiddetto *Jobs Act* del lavoro autonomo (Legge 22 maggio 2017, n. 81), oltre che delle tutele a protezione dell'autonomia e indipendenza e di pieno coinvolgimento negli affari già indicate in relazione al dipendente;
- occorre prevedere che il contratto di collaborazione possa essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, nel secondo caso con obbligo di un congruo preavviso per il recesso per entrambe le parti;
- occorre prevedere che lo stato di gravidanza, malattia o infortunio non costituisca ragione di

recesso dal rapporto di collaborazione;

- occorre prevedere l'abusività ed inefficacia di clausole che prevedono esclusive a favore del committente o condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità dell'avvocato collaboratore in forma continuativa di creare e sviluppare una clientela personale;
- occorre disciplinare il diritto dell'avvocato collaboratore in forma continuativa ad un compenso congruo e proporzionato alla quantità, qualità e caratteristiche della prestazione d'opera professionale eseguita, nonché conformi ai compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge professionale. Nell'ipotesi in cui il compenso sia determinato in misura percentuale rispetto a quanto percepito su singoli affari del committente dovranno essere previste forme di rendicontazione e che il compenso spetti dal momento in cui il preponente siano state eseguite le prestazioni professionali oggetto dell'incarico, a prescindere dall'effettivo adempimento della parte assistita;
- occorre prevedere la previsione che l'avvocato collaboratore abbia in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e che gli sia garantita la possibilità di accedere alla formazione professionale continua e/o specialistica;

Tanto premesso, il Congresso dell'Associazione Nazionale Forense

DÀ MANDATO

Al Consiglio Nazionale e al futuro Direttivo affinché adottino tutte le iniziative più opportune per raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Parma, 22 settembre 2024